


MODELLO REDDITI ENC ☐ Parrocchia SEMPRE ☐ Associazioni e fondazioni se hanno qualifica fiscale di ENC Periodo d'imposta 2021 30 novembre **PRESENTAZIONE** entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 30 giugno entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **VERSAMENTO** (30 luglio) 22 agosto con maggiorazione dello 0,40% **SALDO 2021** entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; il 30 luglio cade di sabato e quindi il termine 1° ACCONTO 2022 viene spostato tenendo conto del periodo di sospensione estiva (gli adempimenti che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto)



REDDITI D'IMPRESA

Tipo	Determinazione del reddito: forfait art. 145 TUIR			
attività	Scaglioni	Coefficiente		
Prestazioni	fino a 15.493,71	15%		
di servizi	oltre 15.493,71 a 400.000 (309.874,14)	25%		
Altre	fino a 25.822,84	10%		
attività	oltre 25.822,84 a 700.000 (516.456,90)	15%		

Mancato raccordo in occasione della elevazione dei limiti contabilità semplificata da 600 milioni di lire e 1 miliardo di lire a 400.000 euro e 700.00 euro (D.L. 70/2011, art. 7, c. 2, lett. m)

che invece era stato effettuato quando il limite era stato portato da 360 milioni a 600 milioni (D.P.R. 222/2001, art. 4)

REDDITI D'IMPRESA

Determinazione del reddito: forfait art. 145 TUIR			
Ricavi dell'attività commerciale moltiplicati per i coefficienti di redditività	+		
Plusvalenze (art. 86)	+		
Sopravvenienze attive (art. 88)	+		
Dividendi e interessi (art. 89)	+		
Proventi immobiliari (art. 90)	+		
= IMPONIBILE * aliquota 12% (base di partenza anche per IRAP)			

REDDITI FONDIARI

ESENZIONI	unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze (esenti se non sono oggetto di locazione)
(art. 36 TUIR)	immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (esenti per il periodo di validità del provvedimento durante il quale l'immobile non è comunque utilizzato)
ESCLUSIONI (art. 43 TUIR)	immobili strumentali per l'esercizio di attività commerciali ante 1992 se totalmente utilizzati per attività commerciali successivamente se iscritti nella contabilità commerciale
AGEVOLAZIONI (artt. 90 e 144 TUIR)	immobili soggetti a tutela: ■ in uso diretto o ceduti a titolo gratuito: 50% rendita catastale rivalutata ■ ceduti in locazione: canone ridotto del 35%

REDDITI FONDIARI

EDIFICIO DI CULTO E PERTINENZE

il concetto di pertinenza dell'edificio di culto è il medesimo ai fini:

- IRES
- IMU

- va assunto in senso civilistico
- non ha limite numerico
- non richiede né esclude particolari categorie catastali
- comprende l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali (cfr. ad es. Ris. 9/1178 del 12.12.1992; Ris. 1/DF/2004)
- non è "nominalistico", ma dipende dall'effettivo utilizzo la "canonica" concessa in locazione non è "pertinenza", mentre lo è la "canonica" non più abitata dal parroco, ma destinata alle attività della parrocchia (es. ufficio parrocchiale, archivio, sale riunioni... cfr. Sent. Cass. 11437 del 12.5.2010)

REDDITI DIVERSI

Art. 67 TUIR					
 Plusvalenze immobiliari fabbricati e terreni agricoli intraquinquennio sempre aree edificabili 	art. 67, c. 1, lett. b) art. 68, c. 1				
Concessione in usufrutto (soltanto) di beni immobili	art. 67, c. 1, lett. h) art. 68, c. 2				
Attività commerciali occasionali (es. affitto occasionale sale)	art. 67, c. 1, lett. i) art. 68, c. 2				
Affitto spazi pubblicitari	art. 67, c. 1, lett. l) art. 68, c. 2				

ALIQUOTA IRES

CIRCOLARE 15 DEL 17 MAGGIO 2022 (5. ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI)

5.1 Attività di religione o culto Le attività di religione o culto in quanto tali sono sempre senza materia imponibile perché non sono cessioni di beni o prestazioni di servizi di natura sinallagmatica e non, come afferma la circolare, perché sono gratuite L. 121/1985, ART. 7, C. 3, 2° PERIODO

La materia imponibile potrebbe essere costituita dal reddito fondiario (rendita catastale rivalutata) degli immobili utilizzati per tali attività; nel caso della parrocchia quasi tutti questi immobili sono esenti in quanto pertinenza degli edifici di culto ex art. 36 TUIR; potrebbe fare eccezione qualche immobile non pertinenza dell'edificio di culto in cui si svolgono attività di religione e culto (es.: case in montagna nelle quali si conducono i ragazzi del catechismo per il grest estivo, che i giovani utilizzano per momenti di condivisione, nelle quali si predicano gli esercizi spirituali)

Per gli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie rientrano nell'agevolazione tutti gli immobili in cui si svolgono le attività di religione e culto (il seminario, la casa nella quale vivono e operano i religiosi, i monasteri...)

L. 121/1985 art. 7, c. 3

«Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime»

ALIQUOTA IRES

CIRCOLARE 15 DEL 17 MAGGIO 2022 (5. ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI)

5.2
Attività diverse da religione o culto «strumentali ai fini di religione o culto»

«Redditi derivanti dalle attività diverse, **anche** se commerciali, esercitate dall'ente in maniera non prevalente o non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione o di culto»

Aliquota ridotta se:

- esercitate in maniera non prevalente o esclusiva (per le parrocchie la questione non si pone)
- sussiste il nesso di strumentalità diretto e immediato

L'agevolazione si estende anche alla rendita catastale dell'immobile in cui si svolge l'attività (se non è qualificato come strumentale sotto il profilo fiscale)

per le parrocchie rispondono ai criteri richiesti:

- il bar parrocchiale/dell'oratorio
- la sala della comunità

BAR PARROCCHIALE/DELL'ORATORIO

Si tratta di attività che la parrocchia svolge per offrire, soprattutto ai ragazzi e alle famiglie, un luogo di aggregazione in continuità con l'azione di educazione e formazione cristiana realizzata attraverso gli incontri di catechismo per i ragazzi e i giovani e gli incontri formativi per gli adulti. Ancorché qualificati come attività commerciali e come tali dichiarati dalle parrocchie, questi ambienti non sono semplici luoghi di somministrazione al pubblico e sono specificamente disciplinati dalla normativa regionale.

Il "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", la L.R. 6/2010, prevede infatti il rilascio di una autorizzazione amministrativa (licenza) particolare alla quale non si applicano la programmazione regionale e i criteri comunali proprio per le "attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: [...] f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine" (art. 69, c. 4). La stessa previsione era contenuta nell'articolo 8, c. 4, lett. f) della L.R. 30/2003 che è stata trasfusa nel Testo unico del 2010.

La circolare 30.7.2004, n. 31 della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati, che contiene chiarimenti operativi sull'applicazione della L.R. 30/2003, chiarisce bene la *ratio* di questa disposizione che risiede nella connessione tra questa tipologia di attività e le finalità istituzionali della parrocchia.

ALIQUOTA IRES

BAR PARROCCHIALE/DELL'ORATORIO

Nel punto dedicato alla "Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da parrocchie e da altri enti ecclesiastici" precisa infatti che queste autorizzazioni sono rilasciabili "nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose" e che rientrano "in tali attività non solo quelle relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate".

Precisa inoltre che "Alle attività di somministrazioni svolte negli oratori" non si applicano le norme relative agli orari di apertura e di chiusura, quelle relative alla chiusura temporanea degli esercizi e quelle relative agli "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" contenuti nella DGR 14.5.2004, n. VII17516 spiegando che tale esclusione è giustificata dal fatto che esse "recano una disciplina incompatibile con la loro finalità, ossia il collegamento funzionale con le attività istituzionali dell'ente religioso titolare dell'autorizzazione".

ALIQUOTA IRES

BAR PARROCCHIALE/DELL'ORATORIO

Va inoltre precisato che requisito necessario per questa tipologia di bar è la sua ubicazione all'interno degli ambienti parrocchiali, cioè senza accesso alla pubblica via e senza pubblicizzazioni esterne, come targhe e insegne. L'articolo 79 della L.R. 6/2010 richiama infatti le disposizioni in materia di sorvegliabilità, vale a dire il Decreto del Ministero dell'interno 17.12.1992, n. 564 che, all'articolo 4 stabilisce che "I locali di circoli privati o di enti [si ricorda che la parrocchia è un ente con personalità giuridica, e segnatamente un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ex legge n. 222/1985] in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno".

La Circolare 31/2004 è intervenuta con chiarezza anche su questo argomento confermando che "i locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione dell'articolo 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564".

Si allegano: l'art. 69 della L.R. 6/2010 e la Circolare 31/2004

ALIQUOTA IRES

SALA DELLA COMUNITÀ

Si tratta di attività nell'ambito della comunicazione (cinema, teatro) che vengono svolte dalle parrocchie come attività commerciali, ma che hanno particolari caratteristiche.

Sotto il profilo normativo, come stabilito dal D.Lgs. 28/2004, art. 2, c. 10 "per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato". Inoltre è necessario che "la relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale" (nel caso della Chiesa cattolica tale autorità è la Conferenza Episcopale Italiana – CEI).

Le parrocchie che gestiscono sale della comunità aderiscono all'Associazione Cattolica Esercenti Cinema – ACEC che, come si legge nel suo statuto, "ha ricevuto dall'Episcopato italiano il mandato di rappresentanza, promozione e tutela delle sale della comunità, cioè «di quelle strutture, soggette comunque alla giurisdizione ecclesiastica, che si configurano come luoghi che fanno della multimedialità (cinema, teatro, musica, iniziative culturali, ecc.) uno strumento di azione pastorale" (Nota pastorale CEI, 25 marzo 1999, n. 33).

Si vedano: l'art. 2 del D.Lgs. 28/2004, lo statuto dell'ACEC e la Nota pastorale della CEI n. 33/1999.

ALIQUOTA IRES

IMMOBILI CEDUTI IN COMODATO GRATUITO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PARROCCHIALI

Molto spesso gli impianti sportivi delle parrocchie (dai semplici campi di calcetto ai centri sportivi) sono utilizzati direttamente dalla parrocchia per le sue attività di gioco, ricreazione e sport dei ragazzi e dei giovani che partecipano alle attività educative e di catechesi, ma sono concesse in uso anche ad ASD.

Quando le ASD, che sono in genere associazioni nate da gruppi sportivi parrocchiali per potersi iscrivere agli enti di promozione sportiva, mantengono il collegamento con la parrocchia la concessione a tali soggetti di spazi parrocchiali è funzionale alle attività pastorali ed educative e rientra quindi tra le ipotesi che consentono di applicare l'aliquota agevolata alla rendita catastale rivalutata.

La connessione tra le finalità istituzionali della parrocchia e queste associazioni è sottolineata e garantita dalle clausole statutarie che la esplicitano; ad esempio:

 si precisa che "l'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani",

ALIQUOTA IRES

IMMOBILI CEDUTI IN COMODATO GRATUITO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PARROCCHIALI

- si prevede che "L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.), con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati",
- a proposito del Consiglio Direttivo si indica che "allo scopo di contribuire alla realizzazione elle finalità educative dell'associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia (o del vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato)"; si veda la bozza di statuto allegata che viene utilizzata già dal 2012 e l'esempio di una ASD ospitata nella parrocchia di S. Spirito in Milano

Inoltre, tra l'ente ecclesiastico Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM) che ha lo scopo di promuovere l'educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite gli oratori presenti nelle parrocchie e gli enti di promozione sportiva a cui questa tipologia di ASD aderiscono (CSI, US ACLI e PGS) è in atto una convenzione che impegna gli enti alla collaborazione perché l'attività sportiva sia in connessione con l'attività di educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani (si vedano le tre convenzioni (all. 8-9-10), identiche negli impegni assunti e differenziati solo per l'associazione di promozione sportiva contraente).

ALIQUOTA IRES

IMMOBILI CEDUTI IN COMODATO GRATUITO AD ALTRI SOGGETTI

I criteri utilizzati per riconoscere l'agevolazione per gli immobili concessi in comodato alle associazioni sportive «parrocchiali» vengono applicati anche nel caso di comodati con altri soggetti; occorre quindi che:

- tra la parrocchia e l'ente utilizzatore ci sia un legame forte e (preferibilmente) statutariamente definito
- l'attività svolta dall'ente utilizzatore sia in continuità con l'attività e le finalità pastorali

ALIQUOTA IRES

CIRCOLARE 15 DEL 17 MAGGIO 2022 (5. ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI)

5.3
Attività diverse da quelle di religione o culto costituite dal «godimento del patrimonio

immobiliare»

«Proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o culto»

Aliquota ridotta se:

- le locazioni (o le vendite) si configurano come "mero godimento" e non come «attività organizzata in forma di impresa»
- i proventi sono utilizzati per le attività di religione e culto

Problema:

- mero godimento o attività organizzata in forma di impresa (non è la differenza tra redditi fondiari e redditi d'impresa)
- effettivo ed esclusivo utilizzo nell'attività di religione o culto (presunzione della circolare se l'ente non svolge altre attività); criticità nella eventuale dimostrazione

ALIQUOTA IRES

CIRCOLARE 15 DEL 17 MAGGIO 2022 (5. ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI)

5.3
Attività diverse da quelle di religione o culto costituite dal «godimento del patrimonio immobiliare»

perché le locazioni (o le vendite) si configurano come "mero godimento" e non come "attività organizzata in forma di impresa»:

- è necessario che «l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato»
- sono indici della presenza di un'organizzazione imprenditoriale «la ripetitività con la quale si immette sul libero mercato degli affitti il medesimo bene in ragione della stipula di contratti di breve durata; la consistenza del patrimonio immobiliare gestito (da valutarsi con isolatamente, ma qualora accompagnata dalla presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione immobiliare); l'adozione di tecniche di marketing finalizzate ad attirare clientela; il ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locatario; la "presenza attiva" in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi distintivi».

Sono da ritenersi rientranti nel concetto di mero godimento sia *«gli interventi conservativi quali la manutenzione o il risanamento del bene» sia «quelli migliorativi, atti a consentirne un uso idoneo»,* mentre ne resta esclusa *«una gestione caratterizzata dalla presenza di atti volti alla trasformazione del patrimonio immobiliare»*

ALIQUOTA IRES

CIRCOLARE 15 DEL 17 MAGGIO 2022 (5. ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI)

5.3
Attività diverse da quelle di religione o culto costituite dal «godimento del patrimonio immobiliare»

utilizzo «effettivo ed esclusivo» dei proventi per le attività di religione o culto:

- si ritiene che i proventi «siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di "religione o di culto"» qualora «l'ente svolga solo attività di "religione o di culto"» dal momento che in tale ipotesi «il reinvestimento nelle attività istituzionali rappresenta l'unica destinazione possibile dei proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare»
- al contrario, qualora l'ente svolga anche attività "diverse" «la destinazione dei proventi alle attività istituzionali dovrà risultare da apposita documentazione»

«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI				
В	GESTIONE IMMOBILIARE			
С	GESTIONE FINANZIARIA			
D	GESTONE STRAORDINARIA			
G	MOVIMENTI DI CAPITALE – IMMOBILIZZAZIONE			
Н	TITOLI			
L	ATTIVITÀ COMMWERCIALI			
PROSPETTO 3	ATTIVITÀ COMMWERCIALI			

«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI


B Gestione Immobiliare			
	ENTRATE	USCITE	
B1 Entrate			
1.1 Rendite terreni	€ 0,00		
1.2 Rendite fabbricati	€ 0,00		
1.3 Altri proventi immobiliari	€ 0,00		
B1 Totale Entrate Immobiliari	€ 0,00		
B2 Uscite			
 2.1 Spese manutenzione ordinaria immobili (non adibiti ad attività istituzionale) 		€ 0,00	
 2.2 Altre spese generali gestione terreni / immobili (non adibiti ad attività istituzionale) 		€ 0,00	
B2 Totale Uscite Immobiliari		€ 0,00	
Risultato Gestione Immobiliare (B1-B2)			€ 0,00

«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

C Gestione Finanziaria			Prospetto 1
C1 Proventi			
1.1 Interessi da depositi di conto corrente	0		
1.2 Interessi su titoli	€ 0,00		
1.3 Dividendi	€ 0,00		
1.4 Plusvalenze su titoli	€ 0,00		
C1 Totale Proventi Finanziari	0,00		
C2 Oneri			
2.1 Interessi passivi da scoperti di conto corrente ba	ancario	0,00	
2.2 Interessi passivi su mutui / finanziamenti a medi	o/lungo termine	€ 0,00	
2.3 Spese bancarie		0,00	
2.4 Perdite su titoli		€ 0,00	
C2 Totale Oneri Finanziari		0,00	
Risultato Gestione Finanziaria (C1-C2)			0,00

Patrizia Clementi

«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI



«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

G IMMOBILIZZAZIONI

G1 Entrate

		80 0440			
11	Vendite e	dinith a	realı	dı.	terreni
	v CHUIC C	- unitu	ı Calı	uı.	CHUI

1.2 Vendite e diritti reali di fabbricati

1.3 Vendite di beni mobili

Totale entrate G1

G2 Uscite

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

- 2.1 Acquisti di terreni
- 2.2 Acquisti di fabbricati
- 2.3 Spese di ristrutturazione
- 2.4 Spese per la costruzione di fabbricati
- 2.5 Spese per acquisti di impianti, mobili, attrezz. ed autoveicoli
- 2.6 Compensi straordinari a professionisti
- 2.7 Ritenute fiscali e previdenziali su compensi straordinari a professionisti

Totale uscite G2

Totale flusso di cassa (G 1 - G 2)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

H TITOLI

H1 Entrate

1.1 Vendite di titoli di	stato	di	titoli	ik	9	/endite	١	1	1
--------------------------	-------	----	--------	----	---	---------	---	---	---

1.2 Vendite di obbligazioni e di certificati di deposito

1.3 Vendite di azioni

1.4 Vendite di quote di fondi comuni di investimento

1.5 Disinvestimenti da gestioni patrimoniali

1.6 Vendite altri titoli

Totale entrate H1

H2 Uscite

- 2.1 Acquisti di titoli di stato
- 2.2 Acquisti di obbligazioni e di certificati di deposito
- 2.3 Acquisti di azioni
- 2.4 Acquisti di quote di fondi comuni di investimento
- 2.5 Investimenti in gestioni patrimoniali
- 2.6 Acquisto altri titoli

Totale uscite H2

Totale flusso di cassa (H 1 - H 2)

€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L ATTIVITA' COMMERCIALI

L1 Entrate

- 1.1 Prelievo da avanzi attività commerciali
- 1.2 Rimborso finanziamenti concessi ad attività commerciali

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale entrate L1

L2 Uscite

- 2.1 Copertura perdite prodotte da attività commerciali (scuole, cinema, bar, ecc.)
- 2.2 Finanziamenti ad attività commerciali

Totale uscite L2

Totale flusso di cassa (L1 - L2)

	€ 0,00
[€ 0,00

€ 0,00

«INCROCIO» RENDICONTO ECONOMICO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ATTIVITA	Prospetto 3		
A Cinema - Teatro			
A.1 Ricavi A.2 Costi	€0,00	€ 0,00	
Risultato Gestione (A1-A2)			€ 0,00
B Scuole			
B.1 Ricavi B.2 Costi	€0,00	€ 0,00	
Risultato Gestione (B1-B2)			€ 0,00
C Bar			
C.1 Ricavi C.2 Costi	€0,00	€ 0,00	
Risultato Gestione (C1-C2)			€ 0,00
D Altro (specificare)			
D.1 Ricavi	€0,00		
D.2 Costi		€ 0,00	
Risultato Gestione (D1-D2)			€ 0,00
E UTILE (PERDITA) GESTIONE ATTIVITA	A' COMMERCIALI (A	+B+C+D)	€0,00
	N.B. All	egare bilancio per ciaso	una attività
Prospetto di Raccordo			
Uscite			
a. Trasferimento avanzi delle attività commerciali a favore	della attività istituzionale	€ 0,00	
 b. Trasferimento somme dalle attività commerciali a titolo o concessi dalla attività istituzionale. 	di rimborso finanziamenti	€ 0,00	
Entrate			
 Trasferimento somme dalla attività istituzionale a copert perdite delle attività commerciali. 	ura € 0,00		
 d. Trasferimento somme dalla attività istituzionale a titolo finanziamento delle attività commerciali. 	di € 0,00	Ì	
Saldo Versamenti/Prelievi attività commercial	li (c+d-a-b)	[€ 0,00
	Patrizia Clemer	nti	

MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

L. 160/2019, art. 1, c. 770

«Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione [...] entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [...] La dichiarazione deve essere presentata ogni anno».

FAQ 8.6.2020 del Ministero delle finanze

«in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [...] il comma 770 prevede espressamente che la "dichiarazione deve essere presentata ogni anno"».



MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'obbligo di dichiarazione annuale sarebbe comprensibile se fosse limitato agli immobili esenti sulla base di un requisito variabile, cioè quelli destinati ad attività socialmente rilevanti che possono godere di un'esenzione parziale in caso di uso promiscuo a condizione di individuare la percentuale da assoggettare a tassazione, mentre non sembra avere giustificazione nel caso di enti possessori di soli immobili imponibili e/o rientranti tra le altre ipotesi di esenzione (come, ad esempio, gli edifici di culto e le relative pertinenze).



MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE

NUOVO MODELLO (ancora in bozza)



ANNO D'IMPOSTA _____

Decreto di approvazione del modello

«2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell'articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) [...] La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili».

MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE

Istruzioni per la compilazione del modello

«A norma del citato comma 769 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [...]

La dichiarazione oggetto delle istruzioni in esame non deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i quali possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i) e precisamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222».

MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE

Istruzioni per la compilazione del modello

«Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e del comma 770 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede l'emanazione di un modello di dichiarazione ad hoc e che, nelle more dell'entrata in vigore dello stesso, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014».

MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE

Art. 32.

(Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021)

«4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022».

la proroga viene riferita solo alla dichiarazione «ordinaria» e non anche a quella degli ENC anche se la motivazione, l'indicazione degli aiuti di Stato, dovrebbe riguardare tutti i soggetti passivi

MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE

ART. 19

(Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali)

«1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "Ministro" è sostituita dalla seguente "Ministero"»

«Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI…»

in pratica si stabilisce che il nuovo modello di dichiarazione dovrà essere approvato dal Ministero invece che dal Ministro

AGEVOLAZIONI		
Base imponibile ridotta al 50%	Fabbricati soggetti a tutela «fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (c. 747, lett. a) Fabbricati inagibili «dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario []. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva [] che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione» (c. 747, lett. b)	
Aliquota imposta ridotta	locazioni a canone concordato «Per le abitazioni locate a canone concordato [] l'aliquota [] è ridotta al 75 per cento» (c. 760)	

ESENZIONI

Terreni agricoli c. 758

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 [si tratta delle Isole Tremiti, Pelagie, Egadi, Eolie, Sulcitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane, del Mare Ligure, del Lago d'Iseo];
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ESENZIONI

fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (lett. b)

fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 (lett. c)

Fabbricati c. 759 fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (lett. d)

fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense (lett. e)

immobili utilizzati **e posseduti** dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (lett. g)

ESENZIONI

immobili utilizzati e posseduti dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (lett. g)

Comodati immobili di cui alla lett. g)

secondo la norma nazionale gli immobili concessi in comodato non sono mai esenti

tuttavia i comuni possono prevedere l'esenzione utilizzano la facoltà prevista dal comma 777 che consente loro di «stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari»

per sapere se il comune ha previsto l'esenzione occorre controllare il regolamento comunale

ESENZIONI

«si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»

esenzione di cui alla lett. g)

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui a comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di mmobili adibiti esclusivamente a tale attività. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione

con il quale sono definiti i requisiti soggettivi (non lucratività degli enti non commerciali possessori), quelli oggettivi (requisiti per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività) e i criteri di individuazione del rapporto proporzionale per la tassazione degli immobili ad uso promiscuo.

Uso promiscuo degli immobili di cui alla lett. g)			
D.L. 1/2012 art. 91-bis, c. 3	Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (parte esente, parte imponibile) e non sia possibile distinguere catastalmente il fabbricato «l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione»		
D.M. 200/2012 art. 5	 «1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti. 2. Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie [] 3. Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base al numero dei soggetti [] 4. Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base ai giorni []» 		

Uso promiscuo degli immobili di cui alla lett. g)

a) Criterio della superficie

il criterio della superficie è semplice da applicare, ma solo quando una medesima unità immobiliare è ripartita in più ambienti, ciascuno utilizzato esclusivamente per una attività (o esente o imponibile)

Esempi:

- bar inserito nell'unità immobiliare destinata ad oratorio
- sala/salone utilizzato in maniera pressoché esclusiva per usi non esenti (cessioni a terzi a titolo oneroso o gratuito come riunioni di condominio, feste di compleanni e simili)

La percentuale di imponibilità si calcola rapportando lo spazio utilizzato per l'attività non esente rispetto alla superficie totale della unità immobiliare

Uso promiscuo degli immobili di cui alla lett. g)

b) Criterio delle persone

il criterio delle persone è semplice da applicare, ma presuppone che sia possibile contare le persone che partecipano ad attività esenti e a quelle non esenti; per le parrocchie è pressoché inapplicabile

Esempio:

Piscina utilizzata da un'associazione sportiva dilettantistica per i propri soci e anche per corsi di nuoto a pagamento per non soci

La percentuale di imponibilità si calcola rapportando il numero dei non soci iscritti ai corsi a pagamento rispetto al numero dei soci

Uso promiscuo degli immobili di cui alla lett. g)

c) Criterio del tempo

il criterio del tempo considera come unità di misura minima la "giornata"

Esempi:

Campi sportivi affittati 3 sere della settimana per 35 settimane

La percentuale di imponibilità si calcola rapportando il totale delle sere in cui i campi sono concessi in affitto (3 x 35 = 105 giorni) rispetto ai giorni dell'anno

Aule dell'oratorio affittate al comune per attività scolastica svolta tutte le mattine dal 1° settembre al 30 giugno La percentuale di imponibilità si calcola rapportando il totale delle giornate di utilizzo del comune (273 giorni) rispetto ai giorni dell'anno

Uso promiscuo degli immobili di cui alla lett. g)

c) Criterio del tempo

il criterio del tempo considera come unità di misura minima la "giornata"

Esempi:

Salone polifunzionale utilizzato dalla parrocchia per riunioni parrocchiali e altre attività di religione e culto e, per 50 giorni nell'anno per attività non esenti (spettacoli con ingresso a pagamento, affitto al comune, ecc.)

La percentuale di imponibilità si calcola rapportando il totale dei giorni (50) in cui il salone è utilizzato per attività diverse da quelle di religione e culto rispetto ai giorni dell'anno

Sala cineteatrale per la quale è possibile dimostrare che per alcuni giorni (10) viene utilizzata solo come salone per riunioni parrocchiali e altre attività di religione e culto

La percentuale di imponibilità si calcola sottraendo ai 365 giorni dell'anno i 10 giorni di attività esente

Uso promiscuo degli immobili di cui alla lett. g)

1) Criterio della superficie e del tempo

il criterio della superficie può essere combinato con quello del tempo

Esempio:

Sala/salone dell'oratorio utilizzato per usi non esenti 10 serate durante l'anno (cessioni a terzi a titolo oneroso o gratuito come riunioni di condominio, feste di compleanni e simili)

La percentuale di imponibilità si calcola rapportando lo spazio utilizzato per l'attività non esente rispetto alla superficie totale della unità immobiliare; il risultato si riduce rapportando il totale dei giorni (10) in cui il salone è utilizzato per attività diverse da quelle di religione e culto rispetto ai giorni dell'anno

IMMOBILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ DI RELIGIONE O CULTO

DIFFERENTE REGIME NELL'IMU E NELL'IRES

STRUTTURE PARROCCHIALI (ORATORIO, IMPIANTI SPORTIVI, SALE RIUNIONI, UFFICIO PARROCCHIALE, IMPIANTI SPORTIVI...)

(ORATORIO, IMPIANTI SPORTIVI, SALE RIUNIONI, OFFICIO PARROCCHIALE, IMPIANTI SPORTIVI)				
Unità immobiliari utilizzate direttamente ed esclusivamente dalla parrocchia per le attività di religione o culto	sono pertinenze dell'edificio di culto	esenti IRES D.P.R. 917/1986 art. 36	esenti IMU L. 160/2019 art. 1, c. 759, lett. d)	
Unità immobiliari utilizzate esclusivamente dalla parrocchia anche per attività commerciali (es. bar nell'unità immobiliare dell'oratorio che comprende anche sale di catechismo)	NON sono pertinenze dell'edificio di culto	imponibili IRES da dichiarare nel quadro RB	esenti IMU per la % usata per attività di religione o culto L. 160/2019 art. 1, c. 759, lett. g)	
Unità immobiliari utilizzate dalla parrocchia per le attività di religione o culto ed in parte ceduti in comodato ad enti non commerciali (es. impianti sportivi concessi in comodato ad associazioni sportive)			esenti IMU per la % usata per attività di religione o culto L. 160/2019 art. 1, c. 759, lett. g) se il Comune lo ha previsto nel Regolamento	